



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Alessandro PIANA
Franco SENAREGA
Giovanni DE PAOLI
Stefania PUCCIARELLI
Alessandro PUGGIONI

Avente ad oggetto:

“Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)” .

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

La Proposta di Legge presenta l'obiettivo di integrare la vigente Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) ed in particolare l'articolo 6 *bis* della stessa: qualora l'Ente Comunale competente lo ritenga necessario o lo richieda espressamente il singolo cittadino, il soggetto, che svolge attività funebri, ha la possibilità di svolgere anche alcuni servizi di tipo cimiteriale (tumulazione, esumazione, inumazione, estumulazione della salma).

La modifica in esame si inserisce all'interno del primo comma dell'articolo (fornisce dettagliatamente la definizione di servizio funebre) e possiede la finalità di evitare abusi nel settore, tutelando l'attività delle imprese funebri, in possesso di apposita autorizzazione e osservanti le disposizioni di cui all'articolo 6 *bis* e, più in generale, alla Legge Regionale 24/2007.

L'articolo 1, tramite l'introduzione della lettera d) al comma 1 dell'articolo suddetto, afferma che, per i soggetti che svolgono attività funebri, è possibile eseguire anche alcuni servizi cimiteriali (tumulazione, esumazione, inumazione, estumulazione della salma).

L'articolo 2 precisa che la modifica in esame non comporta alcun onere per il Bilancio della Regione Liguria.

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24” .

Articolo 1

(Integrazione dell'articolo 6 *bis* (Attività funebri) della L.R. 24/2007).

1. Il comma 1 dell'articolo 6 *bis* (Attività funebri) della L.R. 24/2007 è integrato:

“d) Qualora il Comune territorialmente competente lo ritenga necessaria oppure lo richieda espressamente il singolo cittadino, che per un proprio familiare, usufruisce del servizio, i soggetti che svolgono attività funebri possono anche eseguire: servizi di tumulazione (deposito all'interno di un loculo), esumazione (estrazione di resti inumati), inumazione (deposito nel terreno), estumulazione (estrazione del feretro dal loculo) della salma” .

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. La presente Legge non comporta alcun aggravio per il Bilancio della Regione Liguria.

Alessandro Piana

Franco Senarega

Giovanni De Paoli

Stefania Pucciarelli

Alessandro Puggioni